



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, comma 7, lettera m);

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 174 del 29.5.2008 e successivamente adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15.10.2013, aggiornato e coordinato con le successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. recante "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*, nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, modificativo e sostitutivo del Decreto MURST n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 *"Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244"* e in particolare l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e in particolare l'art. 5, comma 4;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM 10 settembre 2010, n. 249"* ed in particolare l'art. 3 in cui sono definiti i requisiti per l'attivazione di tali percorsi di specializzazione;

VISTO il Decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. 93 recante *"Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, recante *"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249"* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2016/17;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e, in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lett. d), e l'articolo 22, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il Decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 *"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"* col quale, tra l'altro, vengono individuati i requisiti di ammissione, l'articolazione del percorso, nonché disposizioni varie su prove di accesso e graduatorie di merito;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U. 06/06/2020, n. 143);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota prot. n. 10073 del 16/05/2025, ns/prot 15664, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca, nel fornire le indicazioni operative per l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a. a. 2024-2025, chiede agli Atenei di procedere con l'inserimento in banca dati RDA_SUA CdS, dal 20 maggio al 3 giugno 2025, delle proposte di attivazione



del X ciclo dei predetti corsi per l'a. a. 2024-2025, indicando il massimo del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica (scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado);

VISTO il DR n. 204 del 29/05/2025, sottoposto a ratifica di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con cui è stata deliberata l'istituzione e l'attivazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2024-2025 (X ciclo) e nominata la Prof.ssa Laura MARCHETTI, associato del s.s.d. PAED-02/A (ex M-PED/03) – Didattica e pedagogia speciale, già Direttrice del IX ciclo, con competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, così come previsto dalla normativa di riferimento, art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30.09.2011, quale Direttrice del corso di Specializzazione X ciclo;

VISTO il D.M. del 26 giugno 2025, n. 436, di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l'anno accademico 2024/2025;

RILEVATO che il predetto DM n. 436/2025 ha autorizzato l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ad attivare per l'a.a. 2024-2025 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell'infanzia (55 posti), della scuola primaria (114 posti), della scuola secondaria di I grado (132 posti) e della scuola secondaria di II grado (602 posti);

VISTO il D.R. n. 237 del 30/06/2025 con il quale è stata indetta per l'a.a.2024/2025 la selezione per l'accesso ai Corsi di formazione, X ciclo, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e, in particolare, l'art. 11 comma 1 "Commissione giudicatrice";

VISTO il D.R. n. 363 del 03/10/2025 con il quale sono state approvate le graduatorie di ammissione al X ciclo;

PRESO ATTO che

- a seguito della conclusione delle procedure di immatricolazione degli ammessi a seguito della selezione di cui al Bando emanato con DR n. 237 del 30/06/2025, ad esaurimento delle graduatorie, risultano posti disponibili come di seguito specificato

INFANZIA n. 25

PRIMARIA n. 14

SECONDARIA II GRADO n. 52

RITENUTO opportuno riaprire le ammissioni a favore di coloro che per disguidi o altre mancanze non abbiano perfezionato l'immatricolazione o presentato istanza come soprannumerari di precedenti cicli o in qualità di idonei al X ciclo presso altri Atenei ma non in posizione utile;

DECRETA

Di autorizzare la riapertura delle immatricolazioni per l'accesso al X ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2024/2025 per i gradi di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di II Grado, per le categorie di candidati che:

- 1) Siano risultati ammessi al corso a seguito della selezione ma non abbiano proceduto nei termini ad effettuare l'immatricolazione;
- 2) Siano soprannumerari dei precedenti cicli presso l'Ateneo di Reggio Calabria o altro Ateneo ma non abbiano proceduto nei termini a presentare istanza o a perfezionare l'immatricolazione;
- 3) Siano risultati idonei al X ciclo ma non in posizione utile presso altri Atenei;

Per l'ammissione al corso si procederà a redigere un'unica graduatoria per ciascun grado di scuola secondo l'ordine di preferenza e i criteri di priorità di seguito indicati:

- 1) Candidati idonei ammessi nella rispettiva graduatoria che non abbiano perfezionato l'immatricolazione entro i termini – l'ordine di preferenza all'interno della presente categoria è determinata dalla posizione in graduatoria originaria;
- 2) Soprannumerari dei precedenti cicli presso l'Ateneo di Reggio Calabria o altri Atenei che hanno proceduto nei termini a presentare istanza ma non hanno perfezionato l'immatricolazione – l'ordine di preferenza all'interno della presente categoria è determinato in base alla minore *età anagrafica*;



- 3) Soprannumerari dei precedenti cicli presso l'Ateneo di Reggio Calabria o altri Atenei che non hanno proceduto nei termini a presentare istanza entro il 08/07/2025 – l'ordine di preferenza all'interno della presente categoria è determinato in base alla minore *età anagrafica*;
- 4) Idonei al X ciclo presso altri Atenei ma non in posizione utile, per i quali si procederà a stilare una graduatoria formulata sulla base di un punteggio finale derivante dalla sommatoria di:
 - a) votazioni in trentesimi conseguite nella prova scritta e nella prova orale nell'Ateneo presso il quale hanno sostenuto le prove di accesso;
 - b) punteggio assegnato ai titoli culturali e professionali valutabili che i candidati dichiareranno in fase di istanza secondo quanto dichiarato nel modulo di valutazione titoli, secondo i criteri di cui al DR n. 237 del 30/06/2025;In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nel grado di scuola per il quale concorre. In caso di ulteriore parità, o nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Di autorizzare la Responsabile del procedimento ad avviare le procedure di ammissione di cui al presente decreto e si dà mandato di monitorare eventuali incrementi di posti disponibili a seguito di ulteriori richieste di rinuncia o sospensione che dovessero pervenire dai corsisti già immatricolati.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Quartuccio

Il Direttore Generale
Ing Pietro Foti

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti